

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, sicurezza e POLITICHE DELL'immigrazione	
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione	autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 330 fax + 39 0432 555 465 I – 33100 Udine, via Sabbadini 31

Ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

Alle Unioni territoriali intercomunali
della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

TRASMESSA VIA PEC

Ai Comandi e agli uffici di polizia locale
LORO SEDI

Oggetto: Nota esplicativa della D.G.R. n. 464 del 22 marzo 2019, avente ad oggetto “Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2019. Approvazione definitiva”.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 464 adottata nella seduta del 22 marzo 2019, in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ha approvato in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza e ordinamento della polizia locale), che si compone di tre Sezioni:

- **I Sezione** esamina le situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell’ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale;
- **II Sezione** disciplina le modalità di assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi in materia di sicurezza dei Comuni singoli o associati dotati di un Corpo di polizia locale;
- **III Sezione** riguarda il finanziamento per la realizzazione di progetti, proposti dai Comuni singoli o associati, volti a migliorare la sicurezza della popolazione e, in particolare, delle famiglie e delle fasce deboli. I criteri e le modalità di finanziamento sono previsti in un apposito bando, adottato con decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione, attualmente in fase di predisposizione.

Di seguito sono illustrati gli aspetti più rilevanti della II Sezione del Programma.

II Sezione - interventi in materia di sicurezza dei Comuni singoli o associati dotati di un Corpo di polizia locale

1. Enti locali beneficiari degli interventi

Sono beneficiari degli interventi gli enti locali che, **al momento della presentazione della domanda, sono dotati di un Corpo di polizia locale** conformemente a quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, della l.r. 9/2009 (paragrafo 2 della II Sezione).

Per **Corpo di polizia locale** si intende quello formato, al momento della presentazione della domanda, da almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana (paragrafo **2.1**).

Ai fini dell'istituzione del Corpo di polizia locale, per **operatore di polizia locale** si intende il personale con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a prescindere dall'orario di lavoro effettivamente svolto (cfr. paragrafo 4. della presente nota).

Qualora l'ente richiedente sia un'Unione o un Comune capofila di una forma collaborativa, si considerano gli operatori complessivi appartenenti al Corpo di polizia associato.

Sono **enti locali beneficiari** degli interventi (paragrafo **2.2** della II Sezione):

- a) Comuni che svolgono il servizio di polizia locale singolarmente;
- b) Comuni che siano capofila di forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale per conto degli enti locali che ne fanno parte;
La forma collaborativa deve essere costituita con convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale;
- c) Unioni territoriali intercomunali, in nome e per conto dei Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia locale.

Sono inammissibili le domande presentate singolarmente dagli enti facenti parte delle forme collaborative per lo svolgimento del servizio associato di polizia locale indicate alle lettere b) e c).

2. Tipologia degli interventi finanziabili

Il paragrafo **3.** della II Sezione del Programma determina gli interventi finanziabili di parte capitale e di parte corrente.

Gli interventi di parte capitale sono distinti in interventi di tipologia prioritaria e interventi di tipologia non prioritaria.

Gli enti locali che intendono accedere ai finanziamenti previsti dal programma devono obbligatoriamente scegliere di realizzare almeno un intervento della tipologia prioritaria, che comprende:

- a) impianti di videosorveglianza e sistemi di lettura targhe
- b) armamento in dotazione alla polizia locale, secondo quanto previsto dalla normativa statale
- c) sedi di polizia locale e sale operative.

Si segnala altresì che tra gli interventi di tipologia non prioritaria è consentito il completamento di quelli di tipologia prioritaria.

3. Criteri di riparto delle risorse

I criteri di riparto delle risorse sono illustrati al paragrafo **4.** della II Sezione.

4. Modalità di presentazione della domanda

La **domanda per la richiesta di finanziamento** (paragrafo **5.1** della II Sezione) è inviata al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, esclusivamente via pec all'indirizzo: autonomielocali@certregione.fvg.it **entro il 23 aprile 2019** (trenta giorni dall'approvazione definitiva del Programma).

La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, quindi, dal Sindaco del Comune singolo o del Comune capofila di forme associative o dal Presidente dell'Unione (o da un loro delegato).

Il **modulo di domanda di finanziamento** è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione, nella sezione Polizia locale e sicurezza, alla pagina: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2019/Programma_sicurezza_II_Sezione/index.html

Le informazioni richieste nel **quadro A** del modulo di domanda di finanziamento sono riferite alla sola tipologia di interventi (di parte capitale, prioritari e non prioritari, e di parte corrente).

Le dichiarazioni contenute nel **quadro B** sono rese ai fini dell'ammissibilità della domanda e del successivo riparto dei finanziamenti.

Il **numero degli operatori di polizia locale**, con esclusione del personale amministrativo che coadiuva l'attività degli operatori di polizia locale, va conteggiato considerando il numero di operatori di polizia locale con riferimento ai singoli soggetti, indipendentemente dall'orario di lavoro svolto. La dichiarazione è resa ai fini dell'ammissibilità della domanda per determinare o meno l'istituzione del Corpo di polizia locale ai sensi dell'art. 10, comma 2, della l.r. 9/2009.

Nel caso di **forme collaborative viene allegata alla domanda la copia della convenzione** per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale vigente al momento della presentazione della domanda.

5. Comunicazione relativa ai singoli interventi

Le ulteriori informazioni relative ai singoli interventi previsti all'interno di ciascuna tipologia, quali la suddivisione dei finanziamenti e la descrizione delle modalità di attuazione, sono comunicate dagli enti locali entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della deliberazione di riparto dei fondi, a pena di decadenza (paragrafo 5.3).

Il **modulo per la comunicazione** della descrizione e della quantificazione dei singoli interventi è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione, nella sezione Polizia locale e sicurezza, alla pagina:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2019/Programma_sicurezza_II_Sezione/index.html

6. Procedimenti di riparto e concessione/liquidazione dei finanziamenti

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della l.r. 9/2009, le risorse disponibili per l'attuazione del Programma sono ripartite tra gli Enti beneficiari con deliberazione della Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e quindi **entro il 7 giugno 2019** (paragrafo 5.2 della II Sezione).

La **deliberazione di riparto è comunicata ai beneficiari entro quindici giorni dalla sua adozione.**

Dalla data di comunicazione della deliberazione di riparto del finanziamento **decorrono quarantacinque giorni, a pena di decadenza, per la comunicazione da parte dei beneficiari delle ulteriori informazioni** relative ai singoli interventi previsti all'interno di ciascuna tipologia, quali la suddivisione dei finanziamenti e la descrizione delle modalità di attuazione (cfr. *supra* punto 5. della presente nota e paragrafo 5.3.1 della II Sezione).

La deliberazione di riparto è pubblicata sul sito web della Regione, all'indirizzo www.regione.fvg.it/asp/delibere/ e nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione all'indirizzo web:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2019/Programma_sicurezza_II_Sezione/index.html

Con decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione **sono concessi e contestualmente liquidati i finanziamenti, in un'unica soluzione**, entro

quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione da parte dei beneficiari delle ulteriori informazioni sugli interventi da realizzare (paragrafo 5.4 della II Sezione).

L'avvenuta adozione dei decreti di concessione e di liquidazione può essere verificata nella pagina web:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Finanza_locale/TRASFERIMENTI/trasferimenti.html

7. Periodo di ammissibilità della spesa e modalità di attuazione degli interventi

Si considerano **ammissibili a finanziamento le spese sostenute dagli enti beneficiari dalla data di presentazione della domanda al 31 dicembre 2021**. (Paragrafo 9 della II Sezione)

Si segnala che l'esecuzione degli interventi deve essere conforme a quanto indicato all'atto della presentazione della domanda e della successiva comunicazione descrittiva degli stessi e che **nell'ambito delle tipologie degli interventi di parte capitale non sono ammesse variazioni**. (Paragrafo 7).

Per gli interventi di parte corrente è ammissibile la compensazione tra interventi diversi, limitatamente agli interventi già oggetto di finanziamento.

8. Monitoraggio

Durante il periodo di realizzazione degli interventi la Regione può effettuare un monitoraggio al fine di valutarne lo stato di avanzamento, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 7/2000 (paragrafo 8 della II Sezione).

9. Rendicontazione delle spese sostenute

La rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale è effettuata ai sensi dell'art. 42 della l.r. 7/2000, **entro il 31 marzo 2022**, secondo il modulo che sarà pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione, nella sezione Polizia locale e sicurezza (Paragrafo 10 della II Sezione).

Entro tale data, pertanto, gli Enti beneficiari presentano una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento attestante che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste dal Programma (art. 42, comma 1). Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, sono richiesti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati (art. 42, comma 2).

La mancata rendicontazione entro il termine comporta la revoca totale del finanziamento concesso.

I casi di revoca dei contributi concessi sono illustrati al paragrafo 11 della II Sezione.

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti mediante e-mail a: polizialocalesicurezza@regione.fvg.it o contattando i seguenti funzionari:

dott.ssa Donatella Lorenzini – 0432 555 533 – donatella.lorenzini@regione.fvg.it;

sig.ra Antonella Sinicco – 0432 555 814 – antonella.sinicco@regione.fvg.it;

dott.ssa Simona Barachini – 0432 555 183 – simona.barachini@regione.fvg.it;

sig.ra Roberta Romanello – 0432 555 390 – roberta.romanello@regione.fvg.it.

Cordiali saluti.

Il direttore centrale
Gabriella Lugarà
(firmato digitalmente)